***CONTRATTI TIPICI – COMODATO***

*Contratti - Comodato - Estinzione - Comodato precario - Casa adibita ad abitazione di un nucleo familiare - Vincolo di destinazione all'uso familiare - Configurabilità - Restituzione "ad nutum" - Esclusione - Restituzione per bisogno urgente e non previsto - Necessità. (Cc, articoli 1803, 1809 e 1810)*

Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare **(nel caso di specie, famiglia di fatto, arricchita dalla nascita di un figlio),** si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. In tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, - nel caso di specie, intervenuta successivamente al momento genetico del comodato stesso ed, in quanto tale, accertata dal giudice del merito, che ha verificato la sussistenza di tale comune volontà, compiendo una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è concretato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti - si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la eventuale crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, "ad nutum", del comodante, salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, c.c., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione. (1)
[**Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 21 giugno 2011, n. 13592 - Presidente Morelli; Relatore Uccella**](http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/documento.asp?iddoc=12504783&idfonte=3&words=&tipoRicerca=G)
(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 13 febbraio 2006, n. 3072.